

Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1999¹,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina, a complemento della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie.

² Il risanamento fonico dev'essere raggiunto mediante:

- a. provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari;
- b. provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi esistenti;
- c. provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti.

Art. 2 Priorità

¹ La protezione fonica dev'essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari.

² Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti.

³ I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.

¹ FF 1999 4234

² RS 814.01

Art. 3 Termini

I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.

Capitolo 2: Provvedimenti

Sezione 1: Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari

Art. 4 Limitazione delle emissioni

¹ Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico.

² Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.

Art. 5 Contributi

¹ Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

² Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.

³ Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli messi fuori esercizio prima del 2010 o prima che siano trascorsi dieci anni dal risanamento.

Sezione 2: Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi

Art. 6 Piano delle emissioni

¹ Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. I futuri provvedimenti edili sulla base di tale piano sono determinati.

² Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:

- a. dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell'entità e della struttura del traffico previsti per tale data;
- b. delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.

Art. 7 Portata dei provvedimenti

¹ Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, devono essere ordinati provvedimenti edili fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

² I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell'ambito del risanamento.

³ L'autorità accorda facilitazioni se:

- a. il risanamento provoca costi sproporzionati;
- b. interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si oppongono al risanamento.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.

⁵ I provvedimenti edili devono essere concentrati in via prioritaria sulle tratte dei corridoi huckepack.

Art. 8 Costi

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

Art. 9 Rimborso

Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.

Sezione 3: Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici

Art. 10 Provvedimenti e costi

¹ Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.

² Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.

³ I contributi possono essere versati forfettariamente.

⁴ Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 11 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 12 Personale

¹ Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione della presente legge presso l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 1974³ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

² I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.

Art. 13 Procedura e competenze

¹ Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1957⁴ sulle ferrovie.

² I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici.

Art. 14 Disposizioni transitorie

I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.

Art. 15 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 aprile 2000⁵

Termine di referendum: 20 luglio 2000

1437

³ RS 611.010

⁴ RS 742.101

⁵ FF 2000 2013